COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima seduta pubblica ordinaria

N. ATTO **44**
ANNO 2023

SEDUTA DEL **20/12/2023** ORE 18:30

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024.**

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
ARFANI ANDREA	X		RAPACCIOLI SILVIA	X	
BERTOLI MERELLI FRANCESCA		X	ROSSI MARIA LUISA	X	
CALDERONI GIANFRANCO	X		SIDOLI FERDINANDO	X	
GENTILI GIUSEPPINA	X		BARBIERI PAOLA	X	
GROPPELLI ALESSANDRA	X		DE MICHELI PATRIZIA	X	
PARABOSCHI LUIGI	X		NATURANI GUIDO		X
PEZZA MARIO	X				

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Arfani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 44 del 20/12/2023
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 08/01/2024 da Sara Branchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160):
- dispone l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), nonché l'unificazione IMU–TASI in un'unica imposta locale,
- introduce all'art. 1, commi 739 – 783 una nuova disciplina in materia di imposta municipale propria (IMU);

ATTESO che:
- le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- l'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 160/2019 dispone:
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:
- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la Delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della Delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, di conferma aliquote IMU ex L. 160/2019 per l'anno d'imposta 2023;

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 751 della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RITENUTO che, dalle stime operate sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le vigenti aliquote IMU anche per l'anno d'imposta 2024, come segue:

IMU (Imposta Municipale Unica)

Tipologia imponibile	*Aliquota*
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze Detrazione per Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 200,00 euro	0,60%
Abitazioni a disposizione (non locate) e non rientranti nelle successive tipologie abitative	0,99%
Abitazioni locate a canone libero	0,89%
Abitazioni locate a canone concordato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 *L'esistenza dei suddetti contratti di locazione dovrà essere autocertificata, ai sensi del DPR n° 445/2000, dal contribuente entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale, pena la non applicazione dell'aliquota agevolata.* *L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni.* *In caso contrario, deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione.*	0,74%

Abitazioni e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. *Tale circostanza dovrà essere autocertificata, ai sensi del DPR n° 445/2000, dal contribuente entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale, pena la non applicazione dell'aliquota agevolata. L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni. In caso contrario, deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione.*	0,84%
Fabbricati categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)	1,04%
Fabbricati categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione)	1,06%
Terreni Agricoli	0,76%
Aree edificabili	0,92%
Fabbricati rurali (D10 ed altre categorie catastali con annotazione di ruralità)	0,08%
Tutti gli altri immobili diversi dai precedenti	0,84%

RICHIAMATA la disciplina riguardante l'imposta municipale propria (IMU), anche riguardo alle relative detrazioni ed agevolazioni, stabilita dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 nonché dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con Deliberazione C.C. n. 22 in data 28/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre*

dell'anno a cui la Delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTI:
- il D.Lgs.vo 18/09/2000, n. 267 e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle Entrate;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:
- del funzionario Responsabile del Servizio SUAP Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

CON VOTI n. 10 (dieci) favorevoli, n. 1 (uno) contrario (C.C. De Micheli), nessun astenuto resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE per l'anno d'imposta 2024 le seguenti aliquote IMU:

IMU (Imposta Municipale Unica)

Tipologia imponibile	*Aliquota*
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze Detrazione per Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 200,00 euro	0,60%
Abitazioni a disposizione (non locate) e non rientranti nelle successive tipologie abitative	0,99%
Abitazioni locate a canone libero	0,89%

Abitazioni locate a canone concordato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 *L'esistenza dei suddetti contratti di locazione dovrà essere autocertificata, ai sensi del DPR n° 445/2000, dal contribuente entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale, pena la non applicazione dell'aliquota agevolata.* *L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni.* *In caso contrario, deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione.*	0,74%
Abitazioni e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. *Tale circostanza dovrà essere autocertificata, ai sensi del DPR n° 445/2000, dal contribuente entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale, pena la non applicazione dell'aliquota agevolata. L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni. In caso contrario, deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione.*	0,84%
Fabbricati categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)	1,04%
Fabbricati categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione)	1,06%
Terreni Agricoli	0,76%
Aree edificabili	0,92%
Fabbricati rurali (D10 ed altre categorie catastali con annotazione di ruralità)	0,08%
Tutti gli altri immobili diversi dai precedenti	0,84%

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 751 della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

4) DI PRECISARE che, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), anche riguardo alle relative detrazioni e agevolazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, art. 1, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., nonché le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Deliberazione consiliare n. 22 del 28/09/2020, esecutiva ai sensi di Legge;

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico entro i termini di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità espletare tutte le formalità entro il termine di previsti dalla normativa di riferimento, con separata votazione, con voti n. 10 (dieci) favorevoli, n. 1 (uno) contrario (C.C. De Micheli), nessun astenuto resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m. -

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Arfani	Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

lì 07/12/2023

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI CATASTO
Paolo Bellingeri / Arubapec S.p.a.

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

lì, 16/12/2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
SAVI GABRIELE / InfoCamere S.C.p.A.